

Procedimento amministrativo delle entrate comunali e applicazione della carta dei diritti del contribuente

Deliberazione C.C. n.54 del 24/09/2007

REGOLAMENTO SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO DELLE ENTRATE COMUNALI E APPLICAZIONE DELLA CARTA DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento mira a disciplinare, i procedimenti amministrativi riguardanti le entrate tributarie e patrimoniali del Comune, così come previsto dall'art.52 del D. Lgs. n.446 del 1997 e ss. mm. ii. .
2. Disciplina altresì l'applicazione dell'istituto della autotutela e degli altri istituti deflativi in esso richiamati, aventi la finalità di migliorare i rapporti con i contribuenti.
3. Nel caso di concessione in appalto della gestione di entrate tributarie o patrimoniali, la Ditta concessionaria è tenuta ad attenersi alle disposizioni contenute nel presente regolamento. Il funzionario comunale con attribuzioni dirigenziali responsabile dei Servizi tributari è tenuto a vigilare sul puntuale rispetto del regolamento da parte dei concessionari ed a segnalare agli Organi comunali competenti eventuali irregolarità riscontrate.
4. Gli Organi e gli uffici del Comune adeguano i propri atti ed i loro comportamenti in tema di entrate tributarie ai principi dettati dalla legge n. 212 del 27.7.2000, concernente "Disposizioni in materia dei diritti del contribuente", e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2 - Informazioni al contribuente

1. Gli Organi del Comune, nell'ambito delle rispettive competenze, assumono idonee iniziative volte a consentire la completa e agevole conoscenza delle disposizioni tributarie del Comune, contenute in leggi o in provvedimenti amministrativi, anche mediante sistemi elettronici di informazione, ponendo tali atti a disposizione gratuita del contribuente.

Art. 3 - Rinvio ad altri regolamenti del Comune ed a leggi statali e regionali

1. Per le parti dei rapporti giuridici non definiti dal presente Regolamento, si fa rinvio ai Regolamenti speciali o generali del Comune ed alle Leggi Statali e Regionali in quanto compatibili.

Art. 4 - Conoscenza degli atti e semplificazione

1. I Servizi tributari del Comune devono assicurare l'effettiva conoscenza, da parte del contribuente, degli atti tributari a lui destinati. Gli atti sono in ogni caso comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario. Restano ferme le disposizioni in materia di notifica degli atti tributari nonché quanto previsto dai commi 158 e seguenti della Legge n. 296 del 27.12.2006 e ss. mm. ii.
2. Il funzionario comunale con attribuzioni dirigenziali responsabile dei Servizi tributari deve informare il contribuente su ogni fatto o circostanza dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito tributario ovvero l'irrogazione di una sanzione, richiedendogli di integrare o correggere gli atti prodotti che impediscono il riconoscimento, seppur parziale di un credito.
3. I Servizi tributari del Comune assumono iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le istruzioni e, in generale, ogni altra comunicazione siano messi a disposizione del contribuente in tempi utili e siano comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia tributaria e che il contribuente possa adempiere le obbligazioni tributarie con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli.

4. Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso del Comune o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente, e comunque non rilevanti per l'espletamento della pratica. Tali documenti ed informazioni relativi, ai casi di accertamento d'ufficio di fatti, stati e qualità del soggetto interessato dalla azione amministrativa, sono acquisite ai sensi dell'art.18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n.241 e ss. mm. ii.

5. Prima di procedere alla riscossioni delle somme derivanti dalla liquidazione di tributi comunali, risultanti da dichiarazioni o comunicazioni aventi il medesimo valore, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti, il funzionario comunale con attribuzioni dirigenziali responsabile dei Servizi tributari deve invitare il contribuente, a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine non superiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta. La disposizione si applica anche qualora, a seguito della liquidazione, emerga la spettanza di un minor rimborso di imposta rispetto a quello richiesto. La disposizione non si applica nell'ipotesi di iscrizione a ruolo di tributi per i quali il contribuente non è tenuto ad effettuare il versamento diretto. Sono annullabili i provvedimenti emessi in violazione delle disposizioni di cui al presente comma.

Art. 5 – Chiarezza e motivazione degli atti

1. Gli atti del funzionario, comunale con attribuzioni dirigenziali, responsabile dei Servizi tributari, sono motivati secondo quanto prescritto dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. ii. Nonché dalle norme statutarie concernenti la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione del funzionario.

2. Gli atti devono necessariamente indicare:

- a) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;
- b) l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, come individuati dai successivi articoli 22 e 23 del presente regolamento;
 1. le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere nel caso di atti impugnabili.

3. Sulla cartella esattoriale o decreto ingiuntivo va riportato il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione della pretesa tributaria.

Art. 6 – Tutela dell'integrità patrimoniale

1. Le obbligazioni tributarie possono essere estinte anche per compensazione.

2. Per la concreta applicazione degli istituti di estinzione dell'obbligazione tributaria indicati al comma 1 del presente articolo, si fa rinvio alle disposizioni ed ai provvedimenti attuativi previsti dall'articolo 8 della legge 212 del 27 luglio 2000 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 7 – Interpello del contribuente

1. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto al funzionario comunale con attribuzione dirigenziale, responsabile del tributo, circostanziate e specifiche istanze di interpello, concernenti l'applicazione delle disposizioni in tema di tributi del Comune, a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.

2. La risposta del funzionario responsabile del tributo, scritta e motivata, è vincolata con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello, e limitatamente al richiedente. Qualora essa non pervenga al contribuente entro 30 (trenta) giorni dalla sua

proposizione, si intende che il funzionario responsabile del tributo concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità dalla risposta, anche se desunta ai sensi del periodo precedente, è nullo.

Art. 8 – Garante del contribuente

1. Fermo restando l'esercizio delle funzioni che sono demandate al Garante del contribuente, così come previsto dall'articolo 13 della legge 212 del 27.7.2000, l'Amministrazione comunale può demandare l'esercizio di tali funzioni, per i tributi per le quali è soggetto attivo, al Difensore Civico, ove esistente.

Art. 9 – Entrate patrimoniali dell'Ente

1. Le disposizioni del presente regolamento, in quanto compatibili, s'intendono applicabili anche a favore dei soggetti obbligati al pagamento delle tariffe per la fruizione dei servizi a domanda individuale, nonché le tariffe e/o i corrispettivi per il godimento dei cespiti patrimoniali dell'Ente.

Art. 10 – Regolamenti speciali

1. Per ciascun tipo di entrata il Comune, nei termini di legge, adotta appositi regolamenti.
2. I provvedimenti ed i regolamenti di natura tributaria debbono essere comunicati al Ministero delle Finanze e, ove richiesto, sono resi pubblici mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.
3. Il funzionario comunale con attribuzione dirigenziale, responsabile del tributo, provvede, nei termini e con la modalità stabilite dalla legge, ad assolvere l'obbligo di cui al comma 2.

Art. 11 – Determinazione delle aliquote e delle tariffe

1. Le aliquote dei tributi sono deliberate dal Consiglio comunale entro il 31 dicembre di ciascun anno, a valere per l'anno successivo.
2. Le tariffe per la fruizione dei servizi a domanda individuale, nonché le tariffe e/o i corrispettivi per il godimento dei cespiti patrimoniali del Comune, sono approvate dalla Giunta municipale, sulla base dei criteri regolamentari stabiliti dal Consiglio Comunale, entro il termine indicato al comma 1.
3. Il termine del 31 dicembre è automaticamente posticipato, in conformità a quanto eventualmente al riguardo stabilito dalla Legge Finanziaria.

Art. 12 – Forme di gestione dei tributi comunali

1. Il Consiglio Comunale determina le forme di gestione della riscossione dei tributi, in conformità ai principi contenuti nell'art. 52 del D. Lgs. N. 446 del 1997 e ss. mm. ii., ed al regolamento generale delle entrate, avendo riguardo al perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità.

Art. 13 – Soggetti responsabili della gestione

1. Alla emissione degli atti di gestione finalizzati alla riscossione delle entrate provvede, quando la gestione è effettuata in economia dall'Ente, il funzionario responsabile dello specifico tributo.
2. Il funzionario responsabile del tributo è nominato con Determinazione Sindacale e rimane in carica fino alla sua sostituzione.
3. Il funzionario responsabile dell'Ufficio o del Servizio è nominato dal Sindaco e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 14 – Attività di verifica e di controllo

1. L'accertamento del dovuto e la liquidazione delle entrate è atto di gestione obbligatorio.
2. Gli Uffici improntano la loro attività ai principi di trasparenza e di semplificazione delle

procedure imposte ai soggetti obbligati, nel rispetto concreto delle finalità perseguite dalla legge n. 241 del 1990 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 15 – Procedimento di verifica e di controllo

1. Nell'attività di verifica e di controllo l'Ufficio si avvale prioritariamente dei dati ed dei documenti in possesso dell'Amministrazione comunale.
2. Gli uffici comunali che, nell'espletamento delle proprie funzioni acquisiscono dati che abbiano rilevanza a fini tributari e/o fiscali, debbono trasmettere all'Ufficio Tributi copia dei documenti utili per l'espletamento delle funzioni di accertamento.
3. Gli uffici comunali sono tenuti a fornire all'Ufficio Tributi tutte le informazioni che il predetto Ufficio ritenga necessarie o utili per l'espletamento dell'attività di accertamento.
4. Il Comune favorisce il collegamento con altri Enti della Pubblica Amministrazione per l'acquisizione di dati utili o necessari per il buon esercizio dell'azione di accertamento.
5. L'ufficio tributi può acquisire direttamente le notizie dal soggetto obbligato, mediante questionari, inviti e sopralluoghi, nel rispetto dei principi fissati dalla legge.

Art. 16 Procedimenti sanzionatori

1. Responsabile del procedimento sanzionatorio è il funzionario comunale con attribuzione dirigenziale responsabile del tributo, sia se trattasi di entrate tributarie, che delle entrate di cui al comma 2 art. 11.
2. Il funzionario responsabile con attribuzione dirigenziale responsabile del tributo determina la sanzione, qualora la stessa sia stabilita dalla legge in misura variabile, sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 7 del D.to Lgs. N. 472/97, e avendo riguardo a quanto disposto dai decreti legislativi nn. 471, 472 e 473 del 1997, e successive modifiche ed integrazioni.
3. Il funzionario responsabile con attribuzione dirigenziale responsabile del tributo determina la sanzione, entro i limiti stabiliti dalla legge, sulla base dei principi di cui alla legge n. 689 del 1981.
4. Gli interessi relativi ai rapporti tributari sono determinati con applicazione dei tassi di interesse stabiliti per i tributi erariali, computati a norma di legge.
5. Gli interessi relativi alle entrate di cui all'art. 11 comma 2 sono determinati sulla base delle disposizioni del codice civile.

Art. 17 – Procedimenti contenziosi

1. La procedura contenziosa avente per oggetto tributi comunali è disciplinata dalle norme contenute nel D. Lgs. N. 446/97 e successive modifiche ed integrazioni. La costituzione in giudizio è disposta con provvedimento della Giunta Comunale, sulla base di una apposita relazione del funzionario comunale con attribuzione dirigenziale, responsabile del tributo. La rappresentanza in giudizio è attribuita al Sindaco. L'assistenza tecnica può essere affidata a dipendenti del Comune o a professionisti esterni abilitati dalla legge alla difesa tributaria.
2. La procedura contenziosa avente per oggetto le entrate di cui all'art. 11 comma 2, è disciplinata dalle norme del codice di procedura civile.

Art. 18 – Riscossione volontaria

1. La riscossione volontaria dei tributi comunali avviene, anche congiuntamente, con le forme dettate dall'art.52 del D.Lgs. .446/97 e successive modifiche ed integrazioni.
2. La scelta delle forme di riscossione è disciplinata, per ciascun tributo, nei relativi regolamenti, avendo riguardo alla esigenza di semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti obbligati e al rapporto costi-benefici comparato fra le varie forme di riscossione possibili, nel rispetto di quanto già previsto all'art.12.
3. Il Comune non procede ad emettere atti di imposizione quando l'importo dovuto non supera euro 10,00.
4. Quando la Legge Finanziaria posticipa il termine ordinario per l'approvazione dei tributi, automaticamente s'intendono spostati a tale termine i pagamenti la cui scadenza è fissata dalla legge o dal regolamento del Comune prima di detta scadenza.

Art. 19 – Riscossione coattiva

1. Alla riscossione coattiva dei tributi e delle entrate patrimoniali di cui agli artt. 9 e 11 il Comune provvede o con decreto ingiuntivo, ai sensi di quanto disposto dal R.D. 14.4.1910, n. 639, o con ruolo esattoriale, ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. n. 602 del 29.9.1973 e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero tramite concessionario della riscossione, qualora tale forma gestionale sia prevista dal regolamento generale delle entrate comunali.
2. Alla redazione ed alla approvazione degli atti provvede direttamente il funzionario responsabile del tributo, sia se trattasi di entrate di carattere tributario, sia se trattasi di entrate di carattere patrimoniale.
3. Qualora la legge lo consenta, il numero delle rate delle riscossioni esattoriali è determinato dal funzionario sopra indicato, comunque non superiori a sei rate.

Art. 20 – Tutela della buona fede del contribuente

1. I rapporti tra il contribuente ed il Comune sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato ad indicazioni contenute in atti del Comune, anche successivamente modificate dal Comune stesso, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori del Comune.
3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito d'imposta.

Art. 21 – Esercizio dell'autotutela

1. Rientra nei doveri d'ufficio del responsabile del tributo annullare, con provvedimento motivato, gli atti, quando dal loro riesame risultino palesemente illegittimi.
2. La definitività dell'atto non impedisce al contribuente l'esercizio dell'autotutela, salvo che l'eventuale ricorso sia stato definitivamente rigettato dagli organi competenti per motivi di merito.
3. Costituiscono ipotesi non esaustive di illegittimità dell'atto: errore di persona; evidente errore logico o di calcolo; errore sul presupposto; doppia imposizione; mancata considerazione di pagamenti; mancanza di documentazione successivamente sanata; sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi precedentemente negati; errore materiale del soggetto passivo, facilmente riconoscibile dall'Ufficio.
4. L'annullamento degli atti comporta la restituzione delle somme indebitamente corrisposte dal soggetto obbligato comprensive degli interessi maturati a saggio legale.
5. Alle possibilità di annullamento o di revoca di un atto, il funzionario responsabile del tributo, ha facoltà di sospendere gli effetti dello stesso, quando risulti incerta la sua legittimità.
6. Nel caso di inadempimento del funzionario competente, al Sindaco è attribuito il potere sostitutivo.
7. Per i provvedimenti di annullamento, di sospensione, rimborsi, di importo superiore ad euro 4.000, il funzionario ne dà comunicazione al Sindaco.

Art. 22 – Esercizio dell'autotutela su iniziativa del soggetto obbligato

1. Il soggetto passivo o il soggetto obbligato possono richiedere, con istanza motivata da prodursi in carta libera, l'annullamento o la sospensione degli atti o la restituzione di somme versate ma non dovute.
2. Il funzionario responsabile competente, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della istanza, provvede con atto motivato, qualora non vi siano i presupposti, a rigettare la istanza, dandone comunicazione al soggetto obbligato. Decorso tale termine, la istanza si intende accolta.
3. Se l'istanza è consegnata direttamente al Comune, l'Ufficio ne rilascia apposita ricevuta.
4. L'annullamento di atti contro i quali pende ricorso è comunicato alla Segreteria della

Commissione Tributaria ed al Concessionario della riscossione, se trattasi di cartella esattoriale.

Art. 23 – Accertamento con adesione

1. Il Comune, per favorire la definizione non contenziosa dei rapporti tributari, si avvale dell'istituto dell'accertamento con adesione, così come risulta disciplinato dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e successive modifiche ed integrazioni.
2. L'istituto dell'accertamento con adesione non può trovare applicazione per gli atti di liquidazione o qualora la natura dell'obbligazione tributaria non consenta l'applicazione dell'istituto.
3. L'Ufficio tributi, prima della notifica dell'avviso di accertamento, può invitare il contribuente, anche a mezzo del servizio postale, a comparire per una eventuale definizione del rapporto tributario, mediante applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione.
4. La partecipazione del contribuente al procedimento non è obbligatoria e la mancata partecipazione dello stesso non comporta l'erogazione di sanzioni.

Art. 24 – Accertamento con adesione su iniziativa del contribuente

1. Il contribuente, su propria iniziativa, può formulare all'Ufficio tributi, istanza in carta semplice, per avvalersi dell'accertamento con adesione, indicando il proprio recapito anche telefonico.
2. Entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza, il funzionario comunale con attribuzioni dirigenziali responsabile del tributo, formula al contribuente l'invito a comparire.
3. Il contribuente è tenuto a comparire nel giorno indicato sull'invito. La mancata comparizione del contribuente comporta la rinuncia dello stesso alla definizione dell'atto mediante l'applicazione del presente istituto.

Art. 25 – Definizione mediante accertamento con adesione

1. La definizione della base imponibile è effettuata dal funzionario responsabile del tributo.
2. La determinazione delle sanzioni, la quantificazione degli interessi, le rateizzazioni del pagamento dell'importo complessivamente dovuto dal contribuente e delle conseguenti garanzie che il contribuente è tenuto a produrre sono disciplinate dalle norme contenute nel decreto legislativo n. 218 del 1997, e successive modifiche ed integrazioni, al quale si fa rinvio.
3. Copia dell'atto di accertamento con adesione, debitamente sottoscritta dalle parti, è rilasciata a cura del funzionario responsabile del tributo al contribuente o suo rappresentante.

Art. 26 – Conciliazione giudiziale

1. Al fine di estinguere le controversie pendenti innanzi la Commissione Tributaria Provinciale, quando la natura del rapporto giuridico controverso rende applicabile l'istituto dell'accertamento con adesione, l'assistente tecnico che assume la difesa del Comune, sulla base delle direttive ricevute dal Comune, è autorizzato a ricercare la loro definizione, mediante l'applicazione dell'istituto della conciliazione giudiziale.
2. Per quanto riguarda la procedura e le conseguenze della definizione delle liti con applicazione del presente istituto, si fa rinvio a quanto disposto dall'art. 48 del D. Lgs. n. 546/92 e successivamente modifiche ed integrazioni.

Art. 27 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore non appena divenuta esecutiva la Deliberazione Consiliare di approvazione.
2. Lo stesso è inserito nella raccolta dei Regolamenti, in libera visione di chiunque ne faccia richiesta, come previsto dalle vigenti disposizioni.